

Circolare del Ministero dell'Interno n. 72 del 29/07/1971
Modifiche alla circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 relativa a " Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere " .

Testo:

La diminuzione di rischi di incendi derivante dall'impiego di pellicole infiammabili, il progresso della tecnica nel campo degli automatismi di sicurezza applicati alle macchine di proiezione cinematografiche e la convalida della maggior sicurezza fornita in questi ultimi anni dalla statistica degli incendi nelle cabine cinematografiche, hanno evidenziato la opportunità di apportare le seguenti modifiche alle " Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere " contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e sue successive modificazioni:

1. **Art. 59.** - E' sostituito dal seguente: Disponibilità delle uscite. " Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone debbono poter essere utilizzate dal pubblico " .
2. **Art. 82.** - Cabine di proiezione. E' sostituito dal seguente: " La pianta della cabina di proiezione dovrà essere proporzionata al numero e all'ingombro degli apparecchi che vi saranno installati. In ogni caso dovrà essere osservato un libero passaggio di larghezza minima di m. 0,80 dal lato di lavoro di ciascun proiettore, di m. 0,60 posteriormente e di m. 0,50 dal lato non di lavoro del proiettore. Le dimensioni delle cabine debbono essere comunque non inferiori a m. 2 nel senso dell'asse di proiezione e di m. 2,50 nel senso trasversale e m. 2,20 di altezza " .
3. **Art. 83.** - Strutture ed accessi. E' sostituito dal seguente: " La cabina di proiezione deve essere costruita con struttura muraria. oltre che dall'esterno, l'accesso alla cabina può avvenire anche dall'interno, in tal caso tramite disimpegno munito di porte incombustibili tra loro distanti non meno di un metro " .
4. **Art. 85.** - Aperture prescritte nelle pareti della cabina. E' sostituito dal seguente: " Le feritoie di proiezione, di spia e di riflettori del palcoscenico devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori alle necessità funzionali. Le cabine devono essere opportunamente aerate. " .
5. **Art. 89.** - E' sostituito dal seguente: " Nella cabina deve essere prevista idonea custodia delle pellicole " .
6. **Art. 180.** - Limitazione del deposito e nell'uso di pellicole. Abrogato.
7. **Art. 182.** - Personale di servizio nella cabina. Abrogato.
8. **Art. 183.** - Divieto di fumare nella cabina. E' sostituito dal seguente: " Può essere consentito fumare nella cabina e nell'anticabina dei locali nei quali sussiste il divieto di fumare di fumare in sala. " .